

N. 53/2026 PU



RG 19/26 L.R. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà -Presidente-

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli -Giudice relatore-

dott.ssa Maria Grazia Barbuto -Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss D.Lgs. 14/2019 depositata in data 15.07.2026 dal debitore ALBERTO CRAFA, cf CRFLRT86P27E463Q, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Giovannoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via G. Doria n. 3, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Cristina Cuscela;

Rilevato che la situazione patrimoniale di ALBERTO CRAFA descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue.

*ALBERTO CRAFA è residente con la moglie, n. 2 figli minorenni dei coniugi, e la figlia maggiorenne della moglie, presso immobile in locazione ubicato a La Spezia.

La figlia maggiorenne della moglie non è economicamente indipendente.

La moglie è inoccupata.



Le spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare ammontano ad Euro 2.200,00 mensili (pagina 6 del ricorso introduttivo).

*Le attività di cui è titolare ALBERTO CRAFA sono le seguenti:

-stipendio da attività lavorativa subordinata (il ricorrente è dipendente di Cp Delivery srl) pari ad Euro 1.876,08 netti mensili;

-assegno unico per i due figli minorenni pari ad Euro 506,70 mensili;

-conti correnti con saldo negativo o prossimo allo zero (per gli estremi vedasi pagina 13 della relazione del gestore della crisi);

-motoveicolo Honda targato DH85889, immatricolato nell'anno 2009, con valore di realizzo compreso tra Euro 800,00 ed Euro 1.800,00, attualmente sottoposto a fermo amministrativo e da utilizzarsi in futuro dal ricorrente per recarsi presso il luogo di lavoro.

*I debiti ammontano a complessivi Euro 38.408,30 così ripartiti (vedasi le pagine 21-23 della relazione del gestore della crisi):

-Euro 1.500,00 in prededuzione;

-Euro 1.659,81 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 35.248,49 al chirografo.

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza della documentazione depositata la quale evidenzia la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di ALBERTO CRAFA inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019, deve escludere dalla liquidazione il reddito professionale percepito e l'assegno unico percepito da ALBERTO CRAFA (pari attualmente a complessivi Euro 2.382,78 mensili) nei limiti di complessivi Euro 2.200,00 netti mensili, pari alle spese di mantenimento del nucleo familiare;



Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 deve ordinare ad ALBERTO CRAFA la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente o presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità.

Il Tribunale non deve invece ordinare la consegna motoveicolo Honda targato DH85889, trattandosi di motoveicolo attualmente sottoposto a fermo amministrativo e per il futuro necessario al ricorrente per recarsi al lavoro, fermo restando che l'importo della eventuale vendita in corso di procedura sarà consegnato alla procedura di liquidazione controllata;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale, formulazione dell'istanza di chiusura della procedura), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione), in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

P.Q.M.

A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato ALBERTO CRAFA.

B) Nomina Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli.

C) Nomina liquidatore l'avv. Cristina Cuscela.



D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determinata l'interruzione dei processi di cui è parte ALBERTO CRAFA, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione.

F) Dichiaro a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non è compreso nella liquidazione il reddito professionale e l'assegno unico percepiti da ALBERTO CRAFA nei limiti di complessivi Euro 2.200,00 netti mensili.

G) Ordina ad ALBERTO CRAFA a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente o presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità.

H) Ordina al debitore ALBERTO CRAFA il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

I) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto H) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019.



L) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza, nonché la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti per il veicolo di proprietà del debitore.

M) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate.

N) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L)).

O) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente gli incombeni di cui ai punti H), L), M), N) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura).

P) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori.

Q) Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta



comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q)).

R) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al liquidatore avv. Cristina Cusela nonché al difensore di ALBERTO CRAFA (avv. Davide Giovannoni).

La Spezia, 24.07.2026

Il Giudice relatore ed estensore,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,

dott.ssa Diana Brusacà

